

Il reddito delle agroenergie tassato su base catastale

Una circolare dell'Agenzia delle entrate chiarisce gli aspetti fiscali di un'attività che si sta diffondendo tra le aziende agricole. Il requisito della "prevalenza" della materia prima utilizzata.

Sin dal 2006, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da parte dei produttori agricoli sono considerate attività connesse, il cui reddito è compreso nel reddito agrario dei terreni. La previsione normativa, dal 2008, per effetto di alcune modifiche, ha ampliato il proprio campo di azione, comprendendo anche la produzione e cessione di carburanti e o prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

Vale la pena riportare il testo vigente: «*Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10*

novembre 1997, n. 442».

Con un cospicuo ritardo rispetto al testo normativo originario, ecco che finalmente l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E del 6 luglio scorso, si è occupata della questione.

SOGGETTI INTERESSATI

La circolare bene individua i soggetti cui è rivolta la norma:

- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- le altre società di persone (in nome collettivo, in accomandita semplice), le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di "società agricola" ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, che optano per la determinazione del reddito su base catastale.

Resta ovviamente la possibilità, come stabilisce la legge, per gli imprenditori individuali e le società semplici di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

IL TIPO DI ATTIVITÀ

Rispetto ai tre tipi di attività previsti dalla normativa, la circolare dell'Agenzia delle entrate contiene importanti precisazioni, con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calori-

ca derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche:

- ✓ per **fonti rinnovabili agroforestali** s'intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno);
- ✓ per **fonti fotovoltaiche** s'intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica.
- ✓ per **carburanti derivanti da produzioni vegetali** s'intendono i prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante), il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante), il biogas carburante ed altri carburanti simili;
- ✓ infine per **prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli** s'intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della cosiddetta "chimica verde").

QUANDO SUSSISTE LA "PREVALENZA"

La norma in esame riconduce espressamente le attività in questione a quelle connesse indicate nel terzo comma dell'art. 2135 del Codice civile e stabilisce che esse producono reddito agrario, con possibilità tuttavia di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari (nel qual caso si avrà un reddito d'impresa).

L'Agenzia sottolinea che la tassazione su base catastale potrà essere applicata solo se risulti verificato, con riferimento a tutte e tre le attività indicate dalla norma, il requisito della "prevalenza" che caratterizza le attività agricole connesse, ossia a condizione che le fonti di produzione dell'energia provengano prevalentemente dal fondo. «*In linea generale - si legge nella circolare - il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività connessa ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Nel caso in cui il confronto quantitativo non è possibile perché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi (cfr. circolari 14 maggio 2002 n. 44 e 15 novembre 2004 n. 44). Laddove non è possibile effettuare il confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una com-*



Foto Archivio Crpa

parazione "a valle" del processo produttivo dell'impresa, tra l'energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi».

Con particolare riferimento all'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche, la circolare sottolinea che essa non richiede l'utilizzo di prodotti provenienti dal fondo, poiché si basa sull'installazione di pannelli fotovoltaici in grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica. Tuttavia, trattandosi di attività connessa, è necessario che sia collegata allo svolgimento di un'attività agricola vera e propria, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario: in particolare, i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o, comunque, nella sua disponibilità, devono essere condotti dall'imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti.

La circolare richiama in ogni caso, al fine di stabilire la "connessione" tra l'attività agricola e l'attività di produzione di energia elettrica e calorica, gli indirizzi del Mipaaf di cui alla nota n. 3896 del 27 luglio 2008.

TASSAZIONE IVA E IRAP

L'energia non rientra tra i prodotti agricoli ed ittici per i quali risulta applicabile il regime speciale Iva per i produttori agricoli. Alle cessioni di energia si dovrà applicare l'Iva nella misura ordinaria del 20%. Si potrà applicare l'aliquota ridotta del 10% se la cessione di energia è effettuata:

- ✓ per uso domestico;
- ✓ per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere ai "clienti grossisti" (tali sono i soggetti che acquistano e vendono energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea).

In relazione alla produzione e cessione di energia, l'imprenditore agricolo dovrà tenere una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633 del 1972.

Ai fini dell'Irap si dovrà quindi applicare:

- l'**aliquota nella misura dell'1,9%**, per il valore della produzione riferito all'attività svolta entro i limiti stabiliti per il reddito agrario o entro i limiti indicati per la specifica attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica derivante da fonte fotovoltaica;
- l'**aliquota nella misura ordinaria del 3,9%** per il valore della produzione eccedente. ■

Impianto per la produzione di biogas dell'azienda agricola Cazzani di Medicina (BO).